

**DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2016
724/2016/A**

**ADESIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO - ED. 3**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 dicembre 2016

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito: D.Lgs. 81/08);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedura di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito: Codice dei contratti e delle concessioni)
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) dell'1 luglio 2003, 81/03 (di seguito: deliberazione 81/03);
- la convenzione attivata dalla Consip S.p.a denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - Ed. 3” (di seguito: Convenzione Gestione Sicurezza 3);
- la nota interna del 24 novembre 2016, prot. 94/2016, predisposta congiuntamente dal Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse e dal Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell'Autorità (di seguito: nota interna 94/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 81/03, l'Autorità - ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - ha individuato quali proprie unità produttive la Sede di Milano e l'Ufficio di Roma;
- ciascuna delle unità produttive di cui al precedente alinea è dotata delle specifiche figure professionali obbligatorie previste dalla normativa vigente quali: Datore di Lavoro - individuati nei Direttori delle Direzioni Affari Generali

e Risorse e Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità rispettivamente per le unità produttive di Miano e Roma - Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabili per la Sicurezza dei Lavoratori;

- ai sensi del D.Lgs. 81/08, al Medico Competente spettano, tra l’altro, i compiti della sorveglianza sanitaria e la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, nonché la redazione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Consip S.p.a. - società pubblica istituita dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - è stata individuata quale struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, al fine di dare attuazione al “Programma per la razionalizzazione degli Acquisti” della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative;
- la Consip S.p.a. svolge, quindi, un ruolo di centrale di committenza nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, in attuazione dei disposti normativi applicabili ai pubblici contratti;
- l’art. 37, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni prevede che le pubbliche amministrazioni possono procedere - per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro - anche attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- al fine della fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni la Consip S.p.a. ha messo a disposizione uno specifico strumento d’acquisto consistente nella Convenzione Gestione Sicurezza 3, distinta in lotti territoriali e che prevede l’attivazione di servizi di durata pari a 36 mesi, stipulata con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da ExitOne S.p.a. e Studio Alfa S.r.l. (di seguito: fornitore) aggiudicatario dei due lotti di interesse dell’Autorità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse ed il Direttore della Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità - giusta nota interna 94/2016 - hanno nella loro qualità di Datori di Lavoro:
 - rappresentato l’esigenza di affidare nuovi incarichi di Medico Competente e nuovi contratto di servizio con laboratori medici per l’effettuazione di visite

- specialistiche, stante l'approssimarsi della scadenza degli incarichi e dei contratti attualmente in essere per entrambe le unità produttive dell'Autorità;
- individuato, all'interno dei servizi ricompresi nella Convenzione Gestione Sicurezza 3, i seguenti servizi di interesse dell'Autorità a garanzia della continuità delle prestazioni che verranno a scadenza:
 - a) la Gestione del Piano di Sorveglianza Sanitaria (di seguito PSS), che comprende la nomina del Medico Competente con presidio presso le unità produttive, la Redazione o la revisione del PSS ed il suo aggiornamento;
 - b) lo svolgimento delle visite mediche e degli accertamenti specialistici, esami strumentali e di laboratorio;
 - c) l'effettuazione di corsi di formazione sulla sicurezza;
 - rappresentato di aver inviato al fornitore, secondo la procedura stabilita nella Convenzione Gestione Sicurezza 3, la richiesta preliminare di fornitura non vincolante per l'Autorità al fine di ricevere il piano dettagliato delle attività, comprensivo dell'offerta economica e suddiviso per ciascuna unità produttiva dell'Autorità, redatto dal medesimo fornitore sulla base delle esigenze dell'Autorità riscontrate a seguito di sopralluogo;
 - esaminato i due piani dettagliati delle attività che, nel recepire le esigenze manifestate dalla medesima Autorità, garantiscono lo svolgimento dei medesimi servizi attualmente in essere;
 - quantificato, in base sia del costo dei servizi posti in convenzione dalla Consip S.p.a. di interesse dell'Autorità che della durata vincolante dei medesimi prevista in 36 mesi, la spesa complessiva massima spendibile e non vincolante nei seguenti termini:
 - a) euro 33.157,00 (oltre I.V.A.) per l'erogazione dei servizi presso l'unità produttiva di Milano, così suddivisi:
 - (i) euro 8.307,00 per servizi a canone relativi alla gestione del PSS con presidio ed ai servizi connessi;
 - (ii) euro 15.492,50 quale spesa massima, non vincolante, stimata per servizi extra-canone quali visite mediche e specialistiche;
 - (iii) euro 9.357,50 quale spesa massima, non vincolante, stimata per servizi una-tantum quali corsi di formazione sulla sicurezza;
 - b) euro 18.791,20 (oltre I.V.A.) per l'erogazione dei servizi presso l'unità produttiva di Roma, così suddivisi:
 - (i) euro 4.282,20 per servizi a canone relativi alla gestione del PSS con presidio ed ai servizi connessi;
 - (ii) euro 6.638,50 quale spesa massima, non vincolante, stimata per servizi extra-canone quali visite mediche e specialistiche;
 - (iii) euro 7.870,50 quale spesa massima, non vincolante, stimata per servizi una-tantum quali corsi di formazione sulla sicurezza;
 - richiesto, conseguentemente, all'Unità Gare e Contratti della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità di procedere alla formalizzazione degli atti necessari all'adesione dell'Autorità ai Lotti n. 1 e n. 4 della

Convenzione Gestione Sicurezza 3 nei termini di cui alla medesima nota interna 94/2016, per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire la continuità delle attività inerenti le figure professionali di medico del lavoro e l'effettuazione di visite mediche specialistiche in conformità al D.Lgs. 81/2008, perseguendo, altresì, l'obiettivo finalizzato alla riduzione dei relativi costi annui;
- il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente alinea possa determinarsi mediante l'adesione ai Lotti n. 1 e n. 4 della Convenzione Gestione Sicurezza 3, nei termini come rappresentati nella nota interna 94/2016

DELIBERA

1. di aderire al Lotto n. 1 e al Lotto n. 4 della Convenzione Gestione Sicurezza 3, stipulata dalla Consip S.p.a. con il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da ExitOne S.p.a. e Studio Alfa S.r.l., al fine di garantire, mediante la fornitura dei servizi nei termini qualitativi e quantitativi rappresentati nella nota interna 94/2016, tutela della salute e della sicurezza presso le unità produttive di Milano e Roma dell'Autorità;
2. di confermare, secondo le previsioni contenute nella medesima Convenzione Gestione Sicurezza 3, in 36 (trentasei) mesi la durata contrattuale dei servizi di cui al precedente punto 1;
3. di disporre che l'importo massimo spendibile del contratto di cui al precedente punto 1 e per la sua durata come stabilita al precedente punto 2 - stimabile in complessivi 51.948,20 euro (oltre I.V.A.) - venga posto a carico dei bilanci di competenza dell'Autorità;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità per ogni azione a seguire, ivi compresa la stipula, anche ai sensi dell'art. 37, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni, degli atti conseguenti all'attivazione della convenzione, nonché l'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sui bilanci di competenza dell'Autorità;
5. di prevedere che la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e sul profilo di committente dell'Autorità www.autorita.energia.it/it/bandi_gara.htm, avvenga successivamente alla formalizzazione dell'adesione di cui al precedente punto 1.

6 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni